COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 11.8.2021
COM(2021) 468 final

2021/0262 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" in riferimento alla prevista adozione di una decisione volta a modificare l'appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione), l'appendice XVII-4 (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) e l'appendice XVII-5 (Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale) dell'allegato XVII sul ravvicinamento normativo.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo di associazione

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ("l'accordo") mira a creare le condizioni di un rafforzamento delle relazioni economiche e commerciali per una graduale integrazione dell'Ucraina nel mercato interno dell'UE, anche con l'istituzione di una zona di libero scambio globale e approfondito secondo quanto previsto dal titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo, nonché a sostenere gli sforzi dell'Ucraina finalizzati a portare a termine il passaggio a un'economia di mercato funzionante, mediante tra l'altro il progressivo ravvicinamento della sua legislazione a quella dell'Unione. L'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 2017.

2.2. Il comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio"

A norma dell'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo, tutte le questioni inerenti al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo sono affrontate in sede di comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio". Conformemente all'articolo 11 dell'allegato XVII, detto comitato può decidere di modificare l'allegato XVII dell'accordo. A norma dell'articolo 465, paragrafo 3, queste decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure opportune per attuarle. Il comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" adotta le sue decisioni mediante accordo tra le Parti.

2.3. L'atto previsto del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio"

Il comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" sarà chiamato ad adottare una decisione volta a modificare l'appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione), l'appendice XVII-4 (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) e l'appendice XVII-5 (Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale) dell'allegato XVII sul ravvicinamento normativo ("l'atto previsto").

La finalità dell'atto previsto è modificare le suddette appendici dell'allegato XVII alla luce dell'evoluzione che l'*acquis* dell'Unione in esse elencato ha subito successivamente alla sigla dell'accordo avvenuta in data 30 marzo 2012. Ciò è conforme all'obiettivo del graduale ravvicinamento normativo dell'Ucraina all'*acquis* dell'Unione enunciato nel preambolo dell'accordo e, in particolare, agli articoli 114, 124 e 138 del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), del dell'accordo.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 11 dell'allegato XVII, il quale così recita: "Qualora lo ritenga necessario, il comitato per il commercio può decidere di modificare le disposizioni del presente allegato XVII". Inoltre l'articolo 465, paragrafo 3, dell'accordo

recita: "Il comitato di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti nel presente accordo e nei settori oggetto della delega di poteri conferita dal Consiglio di associazione. Le decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure opportune per attuarle. Il comitato di associazione adotta le sue decisioni mediante accordo tra le Parti".

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La posizione da adottare a nome dell'Unione mira a modificare l'appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione), l'appendice XVII-4 (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) e l'appendice XVII-5 (Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale) dell'allegato XVII.

La modifica delle appendici è necessaria per tener conto dell'evoluzione che l'*acquis* dell'Unione ha subito nei suddetti settori di servizi successivamente alla sigla del testo negoziato dell'accordo avvenuta in data 30 marzo 2012.

La presente decisione attua la politica commerciale comune dell'Unione nei confronti di un paese partner orientale sulla base delle disposizioni del suddetto accordo di associazione. È coerente con l'obiettivo del graduale ravvicinamento normativo dell'Ucraina all'*acquis* dell'Unione enunciato nel preambolo dell'accordo.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" è un organo istituito dall'accordo di associazione. La decisione che il comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 465, paragrafo 3, dell'accordo. L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

L'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE prevede la competenza esclusiva dell'Unione per quanto riguarda gli scambi di servizi, ad eccezione dei servizi di trasporto, in relazione ai paesi terzi, comprese le prescrizioni sulle condizioni del quadro normativo per la prestazione di tali servizi. L'articolo 100, paragrafo 2, TFUE prevede una base giuridica concernente le misure per la navigazione marittima e aerea.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la garanzia dell'attuazione della politica commerciale comune dell'Unione, compresi gli aspetti relativi al trasporto marittimo internazionale.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto costituita dall'articolo 100, paragrafo 2, TFUE, e dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve essere costituita dall'articolo 100, paragrafo 2, e dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Poiché la decisione del comitato di associazione modificherà l'accordo, è opportuno che essa sia pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* successivamente alla sua adozione.

2021/0262 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ("l'accordo"), è entrato in vigore il 1º settembre 2017.

(2) A norma dell'articolo 11 dell'allegato XVII, il comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" può aggiornare o modificare l'allegato XVII dell'accordo.

(3) Il comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" è chiamato ad adottare l'atto previsto relativo alla modifica dell'appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione), dell'appendice XVII-4 (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) e dell'appendice XVII-5 (Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale).

(4) In forza degli articoli 114, 124 e 138 dell'accordo, entrambe le parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento della legislazione vigente dell'Ucraina a quella dell'Unione europea. L'Ucraina fa in modo che la propria legislazione presente e futura sia resa progressivamente compatibile con l'*acquis* dell'UE.

(5) Considerando che diversi atti dell'Unione elencati nell'appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione), nell'appendice XVII-4 (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) e nell'appendice XVII-5 (Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale) sono stati modificati o soppressi successivamente alla sigla del testo dell'accordo avvenuta in data 30 marzo 2012, è necessario adattare le appendici e adeguare alcune scadenze per tener conto dei progressi già compiuti fino a d oggi dall'Ucraina nel processo di ravvicinamento all'*acquis* dell'Unione.

(6) È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", poiché l'atto previsto riguardante la modifica dell'appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione), dell'appendice XVII-4 (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) e l'appendice XVII-5 (Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale) vincolerà l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda la modifica dell'appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione), dell'appendice XVII-4 (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) e dell'appendice XVII-5 (Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale) si basa sul progetto di decisione di tale comitato accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente